



Tribunale di Novara
Sezione Civile

Così composto:

Dott. Bartolomeo Quatraro	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.

Premesso

- che con decreto depositato in data 12.10.2012 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Lantero S.r.l. in liquidazione con socio unico il termine di gg 120, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis l.f. (e relativa documentazione);
- che, nel termine concesso, Lantero srl in liquidazione con socio unico non ha presentato i suindicati documenti, bensì una richiesta di proroga di detto termine di ulteriori 60 giorni, esponendo:
 - i) che in data 15.1.2013 SCI S.p.A. (società controllante la Golf Developments S.p.A., a sua volta socio unico di Lantero S.r.l.) ha ricevuto due lettere di intenti da parte di altrettanti soggetti interessati alla ristrutturazione del gruppo di società coinvolte nella realizzazione del comprensorio del Golf di Bogogno, tra le quali Lantero S.r.l. in liquidazione e Golfmarc S.p.A.;
 - ii) che in pari data è pervenuta da parte di Grosvenor Global Capital Ltd una nuova lettera di intenti per la ristrutturazione di Lantero S.r.l. e di Golfmarc S.p.A.;

- iii) che pertanto anche Golfmarc S.p.A. – a sua volta interessata da una grave crisi di liquidità – ha depositato in data 19.1.2013 ricorso ex art. 161, comma VI, l.f. ed il Tribunale ha concesso termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione (ovvero di domanda ex art. 182 bis l.f.) sino al 25.3.2013;
- iv) che sussiste una stretta connessione tra l’iniziativa immobiliare intrapresa da Lantero S.r.l. in liquidazione e l’attività sportiva che si svolge presso il Golf di Bogogno, gestito da Golfmarc S.p.A.;
- v) che tale vincolo rende necessario coordinare, anche dal punto di vista temporale, la ristrutturazione delle due società, posto peraltro che le manifestazioni di interesse pervenute hanno quale imprescindibile presupposto la riapertura del Golf di Bogogno, di cui Golfmarc S.p.A. è proprietaria;
- vi) che, ad ogni buon conto, Lantero S.r.l. in liquidazione ha conferito incarico ad uno studio professionale per la valutazione dei beni immobili di cui è proprietaria, per il caso in cui – in assenza di offerte vincolanti – fosse necessario predisporre una proposta di concordato di tipo liquidatorio;

Rilevato:

- che contro la società odierna istante non pendono istanze di fallimento;
- che le circostanze allegate a fondamento della richiesta di proroga sono state adeguatamente comprovate mediante produzione delle lettere di intenti, del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f. depositato da Golfmarc S.p.A. e di ulteriore documentazione relativa agli eventi organizzati dal Golf di Bogogno ed alle quotazioni immobiliari del relativo comprensorio;
- che pertanto la società istante ha dimostrato la sussistenza di giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga, facendo riferimento a specifiche manifestazioni di interesse per il complesso aziendale di Golfmarc S.p.A., cui è strettamente correlato quello di Lantero S.r.l. in liquidazione, oltre

che a specifici incombenti prodromici alla presentazione – se del caso – di una proposta concordataria di tipo liquidatorio;

- ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e che la stessa debba essere concessa nella misura richiesta di 60 giorni;

P.Q.M.

Assegna a Lantero S.r.l. in liquidazione con socio unico un ulteriore termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

o di una domanda ex art. 182 bis l.f.

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che

tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

Dispone

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 13/2/2013

Il Presidente

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

14 FEB. 2013

IL CANCELLIERE